

TAB 27/VE

INTERVENTI PER LA SALVAGUARDIA DI VENEZIA E DELLA SUA LAGUNA QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO DEI FINANZIAMENTI ANNI 1973 - 1995		
(in milioni)		

LEGGI	FINANZIAMENTI	TOTALE RISORSE EFFETTIVAMENTE ASSEGNATE ALLA REGIONE
legge 16.04.1973, n. 171	82.000	82.000
legge 29.11.1984, n. 798	80.000	80.000
legge 22.12.1986, n. 910	175.000	175.000
legge 11.03.1988, n. 67	260.300	260.300
legge 08.11.1991, n. 360	16.000	16.000
legge 05.02.1992, n. 139	670.000	670.000 ^(*)
legge 20.12.1995, n. 539	30.000	30.000 ^(*)
TOTALE RISORSE FINANZIARIE	1.313.300	613.300

FONTE: dati forniti dalla Regione Veneto a seguito richieste istruttorie Corte dei conti

(*) risorse derivate da mutui a carico dello Stato

TAB 28/VE

INTERVENTI PER LA SALVAGUARDIA DI VENEZIA E DELLA SUA LAGUNA STANZIAMENTI RIPARTITI PER ESERCIZIO FINANZIARIO ANNI 1984 - 1991									
(in milioni)									

Leggi di Finanziamento	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	Totale risorse finanziarie
legge 29.11.1984, n. 798, art. 5, lett. a) e b), triennio 84/86	24.000	54.000	2.000	-	-	-	-	-	80.000
legge 22.12.1986, n. 910 rifinanziamento legge 798/84, triennio 87/89	-	-	-	25.000	75.000	75.000	-	-	175.000
legge 11.3.1988, n. 67 rifinanziamento legge 798/84, triennio 88/90 ^(*)	-	-	-	0	35.500	104.500	-	30.600	170.600
legge 8.11.1991, n. 360, interventi urgenti per Venezia e Chioggia, anno 1991	-	-	-	-	-	-	-	16.000	16.000
TOTALE RISORSE DISPONIBILI AL 31/12/1991^(**)	24.000	54.000	2.000	25.000	110.500	179.500	0	46.600	441.600

FONTE: dati forniti dalla Regione Veneto a seguito richieste istruttorie Corte dei conti

(*) i fondi assegnati per gli esercizi finanziari '89 e '90 sono slittati, con rimodulazione, agli es. fin. '91, '92 e '93 per effetto delle finanziarie '88 e '90

(**) non sono stati inseriti i finanziamenti della legge 171/73 in quanto fuori dal complesso che fa capo alla legge 798/84

TAB 29/VE

LEGGE N. 139/92 - SALVAGUARDIA DI VENEZIA E DELLA SUA LAGUNA RIEPILOGO MUTUI ED ORDINAZIONE IN FASI SECONDO LA DECORRENZA DEI LIMITI DI IMPEGNO						
(in lire)						

NUMERO FASI INTER.	LEGGI AUTORIZZATIVE	LIMITE DI IMPEGNO A CARICO DELLO STATO		MUTUI CONTRATTI DALLA REGIONE		
		DECORRENZA	IMPORTO	REP. N.	DATA	IMPORTO
1°	Legge n. 139/92	1993	36.500.000.000	1713	28.12.92	350.000.000.000
2°	a) Legge n. 139/92	1996	35.000.000.000	2618	27.12.95	319.626.000.000
	b) Legge n. 539/95	1996	3.326.000.000	2619	27.12.95	30.374.000.000
3°	a) Legge n. 539/95	1997	5.703.000.000	3124	29.11.96	60.000.000.000
	b) Legge n. 515/96	1997	19.800.000.000	3125	29.11.96	200.000.000.000
TOTALE MUTUI						960.000.000.000

FONTE: dati forniti dalla Regione Veneto a seguito richieste istruttorie Corte dei conti

Va ancora considerato che la complessità dell'azione di intervento ha comportato nel legislatore, una scelta inizialmente diretta a concentrare nello Stato una competenza di carattere generale sugli interventi, volti più direttamente alla salvaguardia ed al riequilibrio idrogeologico della laguna, nonché all'arresto del processo di degrado ambientale del bacino lagunare. Si è poi assistito ad una evoluzione della tipologia degli interventi a cui si è accompagnato il riconoscimento di un ruolo sempre più crescente della Regione e dei Comuni di Venezia e Chioggia e ciò a partire dalla legge 360/91 e poi soprattutto con la legge 139/92.

Per quanto riguarda la Regione, le prime due leggi speciali, [171/73 - 798/84], limitavano la competenza regionale, rispettivamente: a) alla predisposizione di un piano comprensoriale relativo al territorio di Venezia e al suo entroterra che non fu mai approvato; b) alla realizzazione delle opere igienico - sanitarie, nonché di impianti di depurazione. Con le successive leggi di rifinanziamento, [finanziarie '87 e '88], è stato garantito il continuo flusso delle risorse finanziarie per la realizzazione e il completamento degli interventi individuati con le citate leggi.

L'evoluzione del ruolo regionale, così come quello dei Comuni di Venezia e Chioggia, si ha con la legge 360/91 che, da una lato, ha completato il processo evolutivo degli interventi di salvaguardia, dall'altro lato ha inciso quantitativamente e qualitativamente nella distribuzione delle competenze dei soggetti istituzionali. Infatti, alla Regione, è stata attribuita la realizzazione degli interventi di disinquinamento e risanamento ambientale del bacino scolante.

Conferma della particolare importanza che riveste il problema della salvaguardia di Venezia e della sua laguna, è l'emanazione della legge 139/92, la quale dispone che gli interventi di competenza regionale siano eseguiti in applicazione del "piano per la prevenzione dell'inquinamento e per il risanamento delle acque del bacino idrografico immediatamente sversante nella laguna di Venezia".

Tale programma viene finanziato con operazioni di mutuo, a carico dello Stato, che la Regione è autorizzata ad effettuare, e che potranno meglio consentire la realizzazione degli interventi; realizzazione che viene comunque sottoposta al monitoraggio ed al controllo del Comitato istituito ex art.4 della legge 798/84.

Il processo di ulteriore finanziamento è poi di recente proseguito con

l'approvazione delle leggi n.539/95 e n.515/96 che riguardano in particolare il completamento degli interventi di cui all'art.5, lett. a), L.798/84.

2.1.1. Le leggi di finanziamento e la gestione delle risorse

La salvaguardia di Venezia e della sua laguna è stata dichiarata problema di preminente interesse nazionale già con la legge 171 del 16 aprile 1973 [prima legge speciale]. L'intento perseguito dal legislatore, volto alla preservazione dell'unità ecologica e fisica della laguna, nonché al recupero dell'ambiente paesistico, storico, archeologico ed artistico della città lagunare, è proseguito con continui finanziamenti disposti con successive norme di integrazione e di ampliamento degli interventi previsti nella presente legge. In particolare la legge affidava il perseguimento delle finalità predette allo Stato, alla Regione e agli Enti locali definendo per ciascuno l'ambito delle competenze.

Per quanto riguarda la competenza regionale, l'articolo 2 della legge ha ad essa demandato l'adozione, con propria legge:

- di un piano comprensoriale relativo al territorio di Venezia ed al suo entroterra, contenente le direttive per la formazione e l'adeguamento degli strumenti urbanistici in conformità degli indirizzi fissati dal Governo;
- la delimitazione dell'ambito territoriale del comprensorio con la partecipazione dei Comuni interessati.

In generale la progettazione e l'esecuzione delle opere previste dalla legge, che non siano dichiarate eseguibili dal Governo sentite le Amministrazioni locali, è stata subordinata, ex art. 12, alla predisposizione del piano, previo parere della istituita Commissione per la salvaguardia. Alla medesima Commissione, l'articolo 6, attribuisce uno specifico potere di controllo sulla conformità delle opere da eseguire con le finalità indicate all'art.1 e con gli indirizzi fissati dal Governo ai sensi dell'art.2. La Commissione è altresì chiamata ad esprimere pareri vincolanti, fatta eccezione, per i pareri sui progetti degli strumenti urbanistici generali dei Comuni del comprensorio e del Consorzio per il porto e la zona industriale di Venezia - Marghera, ai fini del loro adeguamento al piano comprensoriale.

Per l'attuazione degli interventi è stata autorizzata la spesa complessiva di 300

miliardi ripartiti in cinque anni a decorrere dal 1973. Alla Regione sono stati assegnati complessivamente 82 miliardi: di cui 58 miliardi per l'esecuzione e il completamento, da parte degli enti locali, di acquedotti ad uso potabile, agricolo ed industriale, nonché di fognature ed allacciamenti fognari; 22 miliardi per la concessione di contributi per impianti termici e per la depurazione delle acque e 2 miliardi assegnati alla Regione, in concorso con gli enti locali, rispettivamente, per la formazione del piano comprensoriale e per la redazione degli strumenti urbanistici.

Questa legge, che si pone comunque fuori dall'alveo che ruota intorno alla 798/84, tanto da non essere ulteriormente rifinanziata, ha comunque il pregio di aver fatto da battistrada nella individuazione di un problema di interesse nazionale quale quello della salvaguardia della laguna veneta e della Città di Venezia.

Con la legge 29 novembre 1984, n. 798 si compie un notevole salto di qualità nella regolamentazione degli interventi di salvaguardia contestualmente all'assegnazione di un ulteriore finanziamento complessivo di 600 miliardi per il triennio 1984 - 1986, in ragione di 200 miliardi per esercizio, alla cui copertura è disposta la riduzione dello stanziamento in bilancio iscritto nel cap. 9001 dello stato di previsione del Ministero del Tesoro per l'esercizio finanziario 1984. La legge ha altresì disposto circa la ripartizione delle risorse finanziarie tra i diversi soggetti destinatari. Alla Regione sono stati assegnati dall'art. 2 lett. b), 80 miliardi, ripartiti dall'art. 5 lett. a) e b), in ragione di: 68 miliardi per l'esecuzione e completamento di opere di approvvigionamento idrico, igienico - sanitario, nonché di impianti di depurazione; 12 miliardi per opere di ristrutturazione dell'ospedale civile SS. Giovanni e Paolo.

Vi è ancora da segnalare che, il citato articolo 5, stabilisce limiti alla erogazione della spesa per ciascuno degli esercizi considerati.

Relativamente alla utilizzazione delle risorse, la Giunta regionale ha interamente impegnato il finanziamento assegnato e ha disposto pagamenti per circa 50,4 miliardi, pari al 73% degli impegni di spesa.

Circa lo stato di attuazione degli interventi, le opere ultimate e in parte collaudate rappresentano il 50% di quelle programmate. Allo stato attuale si rileva, tra l'altro, che per alcuni degli interventi ancora da eseguire i relativi progetti devono essere presentati per l'approvazione.

Questa legge è ormai unanimemente considerata come la legge speciale per Venezia. Ed invero tutta la legislazione seguente ha il suo sfondo nella articolazione prevista nel 1984; ciò vale non solo per gli interventi della Regione ma anche per quelli di competenza dello Stato e degli altri Enti locali. Ciò testimonia la valenza e la portata generale da dare alle disposizioni contenute nella legge 798 che nel tempo è stata rifinanziata e su cui sono stati articolati tutti i piani degli interventi predisposti dai diversi organismi competenti alla salvaguardia. L'ulteriore e fondamentale carattere di connotazione di questa legge sta nell'individuazione dell'obiettivo tecnico primario attraverso cui risolvere il problema della laguna veneta con ciò superando, come già accennato, l'impostazione più conservativa della prima legge speciale.

Con la legge 910/86, (finanziaria 87), all'art.7 è stato disposto un ulteriore finanziamento di 700 miliardi per il triennio 1987 - 1989, ripartito in ragione di 100 miliardi per l'es.1987 e 300 miliardi per gli esercizi finanziari 1988 e 1989.

Per la ripartizione della spesa tra i vari destinatari, la finanziaria così come le successive leggi finanziarie, hanno disposto che venisse operata con decreto del Ministero del Tesoro di concerto con quello dei Lavori pubblici, sentito il Comitato ex art.4, L.798/84.

In sostanza, alla Regione, sono stati assegnati complessivamente 175 miliardi per il completamento degli interventi di cui alla legge 798/84, art.5 lett. a) e b).

Il finanziamento è stato interamente impegnato; mentre i pagamenti ammontanti a circa 80,2 miliardi rappresentano il 45,8% della capacità effettiva di spesa.

Rispetto alla legge 798/84 diverso è lo stato di attuazione degli interventi. I lavori ultimati e in parte collaudati rappresentano il 13,3% delle previsioni, per le restanti opere i lavori sono in corso di esecuzione tranne qualche caso in cui la progettazione è in corso di elaborazione e/o approvazione.

Proseguendo nell'exkursus normativo si arriva alla legge 67/88, (finanziaria '88), all'art.17, punto 12), sono stati ulteriormente stanziati 800 miliardi per il triennio 1988 - 1990, ripartiti in ragione di 100 miliardi per il 1988, 300 miliardi per il 1989 e 400 miliardi per il 1990. Alla Regione risultano assegnati 260,3 miliardi interamente impegnati, mentre i pagamenti ammontano a circa 34,2 miliardi che rappresentano il 13,1% degli impegni. Per quanto attiene allo stato di attuazione degli interventi si rileva,

in particolare, che nei settori per gli interventi di disinquinamento e di realizzazione degli acquedotti, i relativi progetti in parte sono in fase di elaborazione e in parte in corso di approvazione. Minima è la percentuale dei lavori iniziati. In generale si osserva che a fronte degli stanziamenti interamente impegnati non corrisponde un avanzato stato di realizzazione delle opere.

Ultima notazione attiene alla riallocazione dei fondi attribuiti con la presente legge e già impegnati, per la realizzazione di alcuni progetti [Fusina, Lusore, Campalto, etc.], nella programmazione pluriennale di cui alla legge 139/92.

Al quadro normativo sinora delineato, si aggiunge con i primi forti connotati di novità la legge 8 novembre 1991 n. 360 che rappresenta un punto d'arrivo importante per la definizione delle tipologie di intervento interessanti la città lagunare. In particolare la legge ha esteso il campo d'azione dei Comuni di Venezia e Chioggia ponendo in tal senso, una maggiore attenzione al degrado del patrimonio edilizio urbano e al miglioramento socio economico delle due città.

Tanto premesso, per quanto riguarda la Regione, ad essa sono stati assegnati 16 miliardi per l'attuazione di iniziative per il risanamento e per il disinquinamento, nonché per interventi di tutela ambientale. Per espressa previsione normativa, [art.2 lett. b)], i predetti interventi devono essere realizzati in un quadro programmatico unitario riguardante l'intero bacino scolante in laguna e coordinati con quelli di competenza dello Stato.

Il finanziamento è stato interamente impegnato, mentre scarsa è la capacità di erogazione, constando i pagamenti in 6,8 miliardi pari al 42,5% degli impegni.

Per il proseguimento degli interventi di cui alle leggi 798/84 e 139/92, l'art.7 del decreto legge 444 del 27 ottobre 1995, convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 1995 n. 539, ha autorizzato la Regione a contrarre mutui quindicennali, con oneri di ammortamento a carico dello stato, determinando i limiti di impegno in 3.326 milioni con decorrenza 1996 e 5.703 milioni con decorrenza 1997.

A fronte del predetto limite di impegno di 3.326 milioni, la Giunta ha stipulato, in data 29/12/95, il contratto di finanziamento con l'associazione di istituti bancari Crediop s.p.a, al fine di acquisire la disponibilità ulteriore di 30.000 milioni, [interamente

impegnati], per la realizzazione degli interventi previsti nell'ambito della programmazione pluriennale - II^a fase - di cui alla legge 139/92.

Per completezza di trattazione, va segnalata la legge 515/96 che ha attribuito alla Regione ulteriori fondi per l'attuazione degli interventi suindicati, per il cui utilizzo la proposta è al vaglio del Consiglio

Al quadro così indicato si aggiungono i finanziamenti di cui alla legge 139/ 92 oggetto di analisi specifica.

Complessivamente la legislazione speciale ha attribuito alla Regione 1.231.300 milioni di cui: 860.266 milioni sono stati impegnati [69,8%], e a 202.656 corrispondono i pagamenti disposti, pari al 24,14% della capacità effettiva di spesa. Questo dato comprende anche gli stanziamenti previsti dalla legge 139/92 di cui si dirà appresso che si attivano attraverso la stipula di contratti di mutuo con oneri quindicennali a carico dello Stato; non vi è stato invece ricompreso lo stanziamento di 82 miliardi [legge 171/73] che ha esaurito la sua valenza prima della approvazione della legge speciale n.798 del 1984 di cui le leggi seguenti possono considerarsi di rifinanziamento.

Del predetto finanziamento, 1.164.300 milioni [94,6%] sono stati destinati per le opere di disinquinamento; 40.000 milioni [3,2%] per le opere sugli acquedotti, e 33.500 [2,2%] per la realizzazione degli interventi sull'ospedale SS. Giovanni e Paolo. La tabella seguente riassume il prospetto finanziario per settori di intervento.

TAB 30/VE

INTERVENTI PER LA SALVAGUARDIA DI VENEZIA E DELLA SUA LAGUNA**STANZIAMENTI - IMPEGNI - PAGAMENTI****PER SETTORI DI INTERVENTO****ANNI 1984 - 1995****(in milioni)**

SETTORI DI INTERVENTO	ESERCIZI	STANZIAMENTI (a)	IMPEGNI (b)	% (b) / (a)	PAGAMENTI (c)	% (c) / (b)
<i>Ospedali</i>	<i>84-89</i>	<i>27.000</i>	<i>27.000</i>	<i>100,00</i>	<i>11.439</i>	<i>42,37</i>
legge 798/84	84-85-86	12.000	12.000	100,00	11.439	95,33
legge 910/86	87-88	10.000	10.000	100,00	0	0,00
legge 910/86	89	5.000	5.000	100,00	0	0,00
<i>Acquedotti</i>	<i>84-89</i>	<i>40.000</i>	<i>40.000</i>	<i>100,00</i>	<i>2.563</i>	<i>6,41</i>
legge 798/84	84-85-86	10.000	10.000	100,00	1.323	13,23
legge 910/86	87-88	2.000	2.000	100,00	0	0,00
legge 910/86	89	8.000	8.000	100,00	0	0,00
legge 67/88	88	20.000	20.000	100,00	1.240	6,20
<i>Disinquinamento</i>	<i>84-89</i>	<i>1.164.300</i>	<i>793.266</i>	<i>68,13</i>	<i>193.654</i>	<i>24,41</i>
legge 798/84	84-85-86	58.000	58.000	100,00	37.674	64,96
legge 910/86	87-88	88.000	88.000	100,00	61.123	69,46
legge 910/86	89	62.000	62.000	100,00	19.153	30,89
legge 67/88	88	15.500	15.500	100,00	1.334	8,61
legge 67/88	90	104.500	104.500	100,00	20.183	19,31
legge 67/88	91	30.600	30.600	100,00	1.691	5,53
legge 67/88	92 I° fase	29.700	29.700	100,00	8.283	27,89
legge 67/88	92 II° fase	60.000	60.000	100,00	2.790	4,65
legge 360/91	91	16.000	16.000	100,00	6.812	42,58
legge 139/92 I° fase int.	92	350.000	292.671	83,62	33.860	11,57
legge 139/92 I° fase int. legge 539/95 II° fase int. legge 139/92	95	350.000	36.295	10,37	751	2,07
TOTALE GENERALE		1.231.300	860.266	69,87	207.656	24,14

FONTE: dati forniti dalla Regione Veneto a seguito istruttoria Corte dei conti

La fase di maggior impulso agli interventi si ha però dopo l'approvazione della legge 139 del 1992 che esalta il ruolo regionale nell'opera di disinquinamento della laguna e di salvaguardia della città facendo anche leva su preesistenti norme in materia ambientale.

Le funzioni regionali in materia di tutela ambientale e disinquinamento della laguna di Venezia sono disciplinate dalla legge 27 febbraio 1990, n.17, come modificata dalle leggi regionali 24 gennaio 1992, n.8 e 12 agosto 1993, n.35. Detta legge all'art.3, novellato dall'art.2, della legge 35/93, prevede l'adozione da parte della Giunta del "Piano per la prevenzione dell'inquinamento e il risanamento delle acque del bacino idrografico immediatamente sversante in laguna", riferito all'ambito territoriale formato dai Comuni individuati nel medesimo piano.

Riguardo al contenuto, il piano definisce i criteri per indirizzare le attività di prevenzione, incentivazione e gestione connesse con le azioni di risanamento e contiene, altresì, le linee guida operative per progettare le opere necessarie per i vari settori di intervento, al fine di raggiungere gradualmente il riequilibrio ambientale della laguna e del suo bacino scolante.

Il Consiglio con provvedimento del 19 dicembre 1991, n.255, ha approvato il piano di settore suindicato corredato dei pareri dei soggetti istituzionali interessati, nonché dei pareri del comitato di controllo e della commissione tecnica regionale - sezione ambiente.

Relativamente alla sua attuazione l'art.2 della legge 35/93 [ex art.5, L.17/90], stabilisce che la Giunta regionale può procedere alla realizzazione diretta delle opere, ovvero, in ragione dell'opportunità di coordinamento con altri complementari interventi di competenza degli Enti locali, può delegare la progettazione esecutiva e la realizzazione delle opere ai Comuni e loro Consorzi, nonché affidarle in concessione ad altri Enti pubblici. Al fine di salvaguardare l'unitarietà degli interventi resta, alla competenza della Regione, la progettazione di massima di tutte le opere, nonché la realizzazione degli interventi concernenti studi, sperimentazioni e monitoraggi.

In questo contesto si viene ad inserire la legge 139/92 che per le opere di disinquinamento distingue due fasi.

Nella "Prima Fase" in applicazione del disposto dell'art.3 della ripetuta legge 139/92 la Regione ha contratto mutui quindicennali, con oneri di ammortamento per

capitali e interessi a carico dello Stato, determinando in 36,5 e 35 miliardi, rispettivamente con decorrenza 1993 e 1994, i relativi limiti di impegno per gli interventi di cui all'art. 5 della L. 798/84 e art. 2, comma 1, lett. b), della legge 360/91.

Dai predetti limiti di impegno, ex art. 2, una quota pari al 10%, è stata destinata alla realizzazione del "progetto di escavo dei rii nel centro storico di Venezia", previo accordo di programma con il Magistrato alle Acque e il Comune di Venezia in un primo tentativo di realizzazione sinergica dei soggetti istituzionali competenti sul territorio ai lavori di salvaguardia.

In conformità dell'art. 4 della stessa legge 139/92, il Consiglio regionale ha approvato, nel luglio '93, il piano pluriennale di interventi prioritari - I^a fase - adottato dalla Giunta e corredato del previsto parere del Comitato di coordinamento, indirizzo e controllo istituito ai sensi dell'art. 4 della L. 798/84.

Con parte dei fondi attribuiti dalla legge [350 mld] la Giunta regionale, in data 28.2.92, ha stipulato con l'I.M.I il contratto di finanziamento relativo al limite di impegno quindicennale di 36,5 miliardi, costituente la prima fase del finanziamento per l'attuazione dei progetti delle opere di disinquinamento della laguna, con iscrizione quinquennale in bilancio a decorrere dall'esercizio 1993, in ragione delle effettive erogazioni.

Il programma della Giunta prevede sostanzialmente la realizzazione di sei progetti che vengono descritti di seguito.

TAB 31/VE

INTERVENTI PER LA SALVAGUARDIA DI VENEZIA E DELLA SUA LAGUNA L.139/92**SETTORI DI INTERVENTO****I° FASE****ANNI 1993 -1996****(in miliardi)**

PROGETTO	OBIETTIVO	FINANZIAMENTO	IMPEGNI		PAGAMENTI	
		A	B	% B/A	C	% C/A
RISANAMENTO BACINO DI MARZENEGO	progetto di disinquinamento e risanamento ambientale e progetto pilota per gli altri lavori scolanti	156	135,2	86,7	8,9	5,7
RIVIERA DEL BRENTA	completamento dei sistemi lagunari e diminuzione degli apporti inquinanti	50	42,1	84,2	11,7	23,4
ESCAVO DEI RII NEL CENTRO STORICO DI VENEZIA	pulizia dei canali	35	21	60,0	5	14,3
RISANAMENTO TERRAFERMA VENEZIANA	bonifica discarica, impianto di smaltimento dei rifiuti a Marghera e avvio del monitoraggio dei corsi d'acqua sfocianti in laguna	20	18	90,0	4,7	23,5
COMPLET. NTO OPERE FOGNARIE NEI COMUNI DELLA GRONDA LAGUNARE	completamento ed ampliamento delle reti fognarie per diminuire gli scarichi inquinanti la laguna	57	44	77,2	3,9	6,8
RISANAMENTO DEL BACINO TRA I FIUMI ADIGE E BACCHIGLIONE	riduzione degli scarichi agricoli e zootecnici riversanti in laguna attraverso opere di risanamento idraulico	32	32	100,0	4,3	13,4
TOTALE GENERALE		350	292,3	83,5	38,5	11,0

FONTE: elaborazione Corte dei conti su dati forniti dalla Regione Veneto a seguito di istruttoria al 31.01.97

Complessivamente, a fine 1996, a fronte del finanziamento di 350.000 milioni sono stati impegnati 292.677 milioni che rappresentano l'83,6% degli stanziamenti; mentre i pagamenti ammontano a 38.451 pari all'11% dell'impegno di spesa.

Relativamente alla "Seconda Fase" di attuazione degli interventi per il disinquinamento, risanamento e salvaguardia della laguna, nel 1994, la Giunta regionale ha adottato e proposto al Consiglio, in attuazione del piano le linee programmatiche degli interventi per l'importo complessivo di 440 miliardi, entro cui individuare le attività da finanziare prioritariamente con i fondi di cui alla legge 139/92 [350 mld]. Il Consiglio regionale, nel 1995, ha deliberato l'approvazione di un primo programma stralcio dell'importo di 281,3 miliardi e la riallocazione, nel medesimo programma, di 122 miliardi, attribuiti alla Regione con le precedenti leggi speciali, per la realizzazione di progetti d'intervento già approvati con provvedimenti formali.

Contestualmente, la Giunta, ha dato avvio ad una prima parte del programma approvato dal Consiglio nell'importo di 84,8 miliardi relativo ad una serie di opere per le quali i singoli Enti attuatori già disponevano del progetto di massima, preliminare alla progettazione esecutiva e alla esecuzione delle opere stesse.

Il citato programma è stato poi integrato, con deliberazione del 1996, con il piano di riparto di 33,7 miliardi, per la realizzazione di opere fognarie relative a tratti secondari e terminali delle reti fognarie, attribuiti in parte dalla L. 139/92 e in parte dal d.l. 444/95, convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 1995 n.539.

Complessivamente il finanziamento per la realizzazione delle opere per il disinquinamento lagunare - 2^a fase - ammonta a 315 miliardi [281,3 + 33,7], a cui deve aggiungersi, ai sensi dell'art. 2, della legge 139/92, la quota del 10% [35 mld], da destinarsi al progetto di escavo rii per il quale, in data 5.8.93, è stato stipulato l'accordo di programma con il Comune di Venezia e il Magistrato alle Acque.

A fronte del finanziamento di 350 miliardi, la Giunta regionale ha assunto impegni di spesa pari a circa 225 miliardi corrispondenti al 71,4% dei 315 miliardi a disposizione, [sono esclusi i 35 mld per il progetto escavo rii], mentre ancora non di rilievo è la quota dei pagamenti [468 milioni pari allo 0,2% degli impegni].

Va aggiunto che la Giunta ha poi stipulato, in data 27.12.95, il contratto di mutuo con l'associazione di istituti bancari Crediop-Montepaschi [320 mld], per la copertura

finanziaria del programma, con iscrizione nel bilancio del 1996 [cap.50519] dell'intera somma di 350 miliardi. Come già detto in precedenza, in pari data, è stato stipulato un altro contratto di finanziamento di 30 miliardi ad integrazione dei fondi messi a disposizione dalla presente legge [prospetto seguente].

TAB 32/VE

INTERVENTI PER LA SALVAGUARDIA DI VENEZIA E DELLA SUA LAGUNA DISINQUINAMENTO LAGUNARE II^ FASE MUTUI CONTRATTI DALLA REGIONE (in milioni)			
Leggi di autorizzazione	Mutui contratti dalla Regione in data 27.12.95	Interventi finanziati	Importi
Legge 139/92	320.000	Interventi di cui al progetto stralcio II^ fase	281.300
Legge 539/95	30.000	Progetto integrato rii	35.000
		Interventi proposti a completamento	33.700
Totale finanziamento	350.000	Totale finanziamento utilizzato	350.000

FONTE: dati forniti dalla Regione Veneto a seguito istruttoria Corte dei conti

Il programma pluriennale relativamente a questa fase prevede una serie di interventi allocati nei diversi settori di intervento brevemente descritti nella tabella seguente.

TAB 33/VE

INTERVENTI PER LA SALVAGUARDIA DI VENEZIA E DELLA SUA LAGUNA L. 139/92
SETTORI DI INTERVENTO
II^a FASE (in miliardi)

PROGETTO	OBIETTIVO	FINANZIAMENTO
SETTORE TERRITORIO		
MONITORAGGIO RETE IDRICA	- realizzazione di un sistema integrato Hardware e software per il controllo dei sistemi idrici	12
INTERVENTI SULLA RETE DI BONIFICA	- ricostruzione degli ambienti fluviali naturali - estensione del sistema di telecontrollo dei flussi idrici su tutto il bacino scolante - aumento dell'attività di depurazione delle acque	69
PROGETTI VARI	- abbattimento dei carichi inquinanti	3
INTERVENTI DI FITOBIODEPURAZIONE	- ricerca di soluzioni di disinquinamento compatibili con gli equilibri ambientali - applicazione delle tecniche di fitobiodepurazione ad area pilota per la riduzione dei carichi inquinanti	15,5
TOTALE SETTORE TERRITORIO		99,5
SETTORE CIVILE E URBANO DIFFUSO		
DEPURAZIONE FUSINA	- riduzione dei carichi inquinanti nella zona di Mestre	15
BACINO LUSORE	- riduzione dei carichi inquinanti nell'area urbana di Mestre	15,5
DEPURAZIONE CAMPALTO	- riduzione dei carichi inquinanti urbani nell'area di Mestre e dell'Interland	46
ADEGUAMENTO STRUTTURE FOGNARIE	- raccolta e collegamento della rete fognante nel Cittadellese e nel Piovese	8,3+5
OPERE FOGNARIE	- reti fognarie nei comuni di Venezia e Chioggia	33,7
PROGETTO INTEGRATO RII	- escavazione RII centro storico di Venezia	35
TOTALE SETTORE CIVILE E URBANO DIFFUSO		158,5
SETTORE AGRICOLO		
REGOLAMENTAZIONI NORMATIVE	- adeguamento degli strumenti normativi per la riduzione dei carichi inquinanti	0,5
GESTIONE IDRAULICA DEI DEFLUSSI DELLE SUPERFICI AGRICOLE	- acquisizione di strumentazione tecnica per il miglioramento del servizio - acquisizione di una struttura tecnica per il potenziamento dei servizi - razionalizzazione delle risorse idriche per il contenimento degli sprechi	38,5
TOTALE SETTORE AGRICOLO		39
SETTORE ZOOTEKNICO		
PREVENZIONE ZOOTEKNICA E GESTIONE DEI REFLUI	- riduzione del volume dei reflui quale fonte di inquinamento	13
INTERVENTI PREVENTIVI E STRUTTURALI	- trasferimento in agricoltura delle deiezioni zootecniche trasformate	40
TOTALE SETTORE ZOOTEKNICO		53
TOTALE GENERALE		350

FONTE: dati forniti dalla Regione Veneto a seguito richieste istruttorie Corte dei conti

Da questo sia pur breve excursus sugli interventi che la Regione ha realizzato o sta realizzando in materia di salvaguardia emerge un dato importante.

La capacità progettuale e di conseguente impegno dell'ente non è ancora ad un livello qualitativo e quantitativo accettabile. Si scontano infatti ancora ritardi e lentezze che neppure il forte impulso venuto dalla legge 139/92 pare aver superato.

Bisogna quindi rimarcare che anche in questo settore vi è necessità di attivare al più presto ogni iniziativa utile al completo decollo degli interventi regionali nella auspicabile sinergia con i Comuni interessati e con l'autorità statale, segnatamente il Magistrato alle Acque, che fino ad ora ha rappresentato il maggiore volano per gli interventi a tutela di Venezia e della Laguna. Pare in questo senso significativa la forte discrasia tra la capacità di impegno e la quota effettivamente pagata.

E' fuor di dubbio che attraverso il meccanismo di finanziamento della legge 139/92 si è riusciti a dare forte impulso agli interventi; peraltro il meccanismo previsto di contrazione dei mutui è in prospettiva potenzialmente foriero di gravi squilibri sul bilancio considerato, tra l'altro, che ci si rivolge al credito ordinario.

2.2. Segue: la politica per l'ambiente con riferimento al PTTA

La legge 28 agosto 1989 n. 305 ha inteso coinvolgere più livelli istituzionali nella fase di predisposizione e attuazione del piano triennale per l'ambiente, il quale costituisce lo strumento di direzione strategica dei diversi obiettivi e delle risorse utilizzabili. Il modulo operativo si basa su accordi e intese che coinvolgono non solo enti istituzionali [Regioni, Enti locali, Enti pubblici, amministrazioni centrali] ma anche soggetti privati.

Nell'agosto '90 è stato approvato il primo piano triennale [1989-1991]; le previste intese con le Regioni hanno richiesto una lunga procedura impegnando tutto l'anno 1991.

La prima parziale ripartizione dei finanziamenti è slittata a quasi la metà dell'anno 1992 e, solo nel novembre dello stesso anno, sono state attribuite agli interventi progettuali le ulteriori risorse. Nei bilanci regionali le assegnazioni figurano a partire dal 1992, mentre l'effettiva attività gestionale assume significatività solo dall'anno seguente allorché è possibile registrare i primi impegni e pagamenti sui corrispondenti capitoli.

Il piano triennale più recente, che abbraccia il periodo 1994-1996, è stato approvato solo nel dicembre 1993 e, quanto a finanziamenti, esso - con riguardo al

comparto regionale - si è specialmente concretizzato nella riallocazione e riformulazione progettuale di finanziamenti già accordati con il precedente piano triennale.

Sotto questo aspetto è bene ricordare come le intese fra Ministero dell'Ambiente e Regioni prevedessero, per numerosi interventi, la necessità di integrazioni e correzioni progettuali, cui era condizionato il trasferimento delle risorse.

Per quanto riguarda i programmi operativi, essi si definiscono sulla base dei seguenti obiettivi:

- 1) programma smaltimento rifiuti [SMAR];
- 2) programma per la depurazione delle acque [DEAC];
- 3) programma di disinquinamento atmosferico e acustico nelle aree urbane [DISIA];
- 4) programma per il sistema informativo nazionale e di monitoraggio ambientale [SINA];
- 5) programma per la ricerca scientifica sull'ambiente [RICSA];
- 6) programma per la protezione della natura [PRONAC];
- 7) programma per la ristrutturazione di processi produttivi e per il controllo e la prevenzione del rischio da attività industriali [DERISP];
- 8) programma per la carta geologica [CARG];
- 9) programma per la nuova occupazione per fini ambientali [NOC];
- 10) programma per l'informazione e l'educazione ambientale [INFEA];
- 11) programma per le aree a rischio elevato di crisi ambientale [ARIS];

Ai predetti interventi progettuali sono interessate le Regioni i cui progetti sono finanziabili su 9 degli undici programmi. La ripartizione delle risorse privilegia i programmi intesi a fronteggiare le emergenze che si pongono all'evidenza nello scorrimento e nella rimodulazione del piano generale. Una quota rilevante di risorse è stata destinata ai programmi di smaltimento dei rifiuti e di depurazione delle acque [70% circa]. La ripartizione delle risorse fra le Regioni è effettuata sulla base di parametri approvati dalla Conferenza Stato - Regioni.

2.2.1. Finanziamento e gestione del PTTA in Veneto

Nella struttura del bilancio della Regione il programma relativo all'attuazione del Piano triennale nazionale per la tutela dell'ambiente trova allocazione nel titolo VII° della spesa e più precisamente nella seconda sezione della categoria 2^.